



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 11/05/2001**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 2001, n.458

CCNL/99 Autonoma Area della Dirigenza.Art.17 - Criteri generali per la Risoluzione Consensuale - Concertazione con le OO.SS.

L'Assessore al Personale, sulla base della relazione predisposta dal competente Ufficio, sottoscritta dal dirigente del Settore, riferisce:

L'art. 17 del CCNL dell'Autonoma Area della Dirigenza del comparto Regioni e Autonomie Locali, formalmente sottoscritto il 23.12.99, prevede l'istituto della " Risoluzione Consensuale ", disciplinandone la procedura.

Il primo comma dispone che " L'ente o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ".

Il secondo comma afferma che per l'attivazione di tale istituto, " gli enti, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, possono erogare un'indennità supplementare nell'ambito delle effettiva capacità di spesa dei rispettivi bilanci.La misura dell'indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento ".

Il comma 3, specificatamente per le Regioni e le Province, precisa che " la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è praticabile prioritariamente in presenza di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui è correlata una diminuzione degli oneri di bilancio derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative competenze ".

Il comma 4, infine, dispone che " i criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 8 ".

A latere dei lavori connessi alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, il Settore Personale ha formulato una proposta circa i criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che ha inviato, ai sensi dell'art. 8 del CCNL/99, alle rappresentanze sindacali aziendali per l'area della dirigenza appartenenti alle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione nazionale dell'area dirigenziale del Comparto e alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria, firmatarie del CCNL.

A seguito di approfonditi incontri, in data 24.11.2000, è stata raggiunta la " concertazione " fra la delegazione trattante di parte pubblica e le rappresentanze sindacali aziendali e territoriali di categorie CGIL/FP, CISL/FPS, UIL/EE.LL., CSA/CONFAL, DIRPUGLIA/DIRER, sull'allegato documento, parte integrante e sostanziale del presente atto.

E' opportuno evidenziare che il documento oggetto della concertazione è stato sottoscritto da tutte le rappresentanze sindacali aziendali e da tutte le organizzazioni sindacali di categoria, firmatarie del contratto nazionale, ad eccezione della CIDA, che benché invitata, non ha partecipato agli incontri.

Si propone, pertanto, di approvare i criteri generali relativi alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro-disciplina dei requisiti, delle condizioni e dei limiti, di cui all'allegato documento, parte integrante e sostanziale del presente atto, " concertato " ex art. 8 del CCNL/99 con le rappresentanze sindacali

aziendali e le OO.SS. territoriali di categoria il 24.11.2000.

## ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

"Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. Gli impegni di spesa saranno assunti con gli eventuali provvedimenti individuali di " risoluzione consensuale ".

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della l.r. n. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore.

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare ai sensi dell'art. 17 del CCNL/99 dell'Autonoma Area della Dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie Locali " i criteri generali relativi alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro - disciplina dei requisiti, delle condizioni e dei limiti " di cui all'allegato documento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sul quale , ex art. 8 del CCNL/99, è stato applicato l'istituto della " -Concertazione " con le rappresentanze sindacali aziendali e con le OO.SS. territoriali di categoria firmatarie del Contratto Nazionale precisando che il parere del Dirigente del Settore di cui all'ultimo punto della Sezione " Attivazione della Risoluzione Consensuale " dei Criteri , deve essere integrato da quello del Dirigente del Settore Personale.
2. Di dare mandato al dirigente del Settore Personale degli atti consequenziali alla presente deliberazione.
3. Di dare mandato, inoltre, al dirigente del Settore Personale, di informare i dirigenti regionali del presente provvedimento per il tramite di specifica circolare.
4. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge n. 127/97.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
dr. Romano Donno dr. Raffaele Fitto

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, e' stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, e' conforme alle risultanze istruttorie

Il dirigente dell'Ufficio

Dott. Paolo Fiorino

Il dirigente del Settore

Dott. Bernardo Notarangelo

L'Assessore proponente

Dott. Giovanni Copertino

REGIONE PUGLIA  
ASSESSORATO ORGANIZZAZIONE  
E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  
POLITICHE PER LA FAMIGLIA

SETTORE PERSONALE

UFFICIO CONTRATTAZIONE  
E RAPPORTI CON LE OO.SS.

ART. 17 C.C.N.L.

CRITERI GENERALI

RISOLUZIONE CONSENSUALE

DEL RAPPORTO DI LAVORO

DISCIPLINA DEI REQUISITI

DELLE CONDIZIONI E DEI LIMITI

O B I E T T I V I

L'Amministrazione regionale utilizza l'istituto della risoluzione consensuale con erogazione dell'indennità supplementare prevista dall'art. 17 del CCNL/99, quale misura di sostegno finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi di riorganizzazione dell'Ente:

1. contenimento della dotazione organica della dirigenza, attualmente fissata dalla L.R. 8 marzo 2000, n. 6, pari a n.450 posti;
2. riarticolazione dell'assetto organizzativo nel quale ai dirigenti, in coerenza con il nuovo contenuto delle funzioni della Regione basate sulla programmazione, indirizzo e controllo, sono demandate competenze più ampie, articolate e complesse per rispondere adeguatamente ai nuovi obiettivi derivanti dal globale processo di cambiamento;
3. introdurre nel modello organizzativo definito dalla L.R. n. 7/97, l'Area delle Posizioni Organizzative come strumento non solo di valorizzazione e sviluppo delle professionalità, ma soprattutto quale referente delle microstrutture organizzative.

ATTIVAZIONE DELLA RISOLUZIONE  
CONSENSUAL

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può essere proposta da entrambe le parti.

La proposta da parte dell'Amministrazione è attivata per il raggiungimento degli obiettivi sopra definiti. Essa può essere attivata esclusivamente nel caso in cui - a seguito di soppressione di strutture e di funzioni individuali particolari e di conseguenti riduzioni di posizioni dirigenziali - non sia possibile, in

ogni caso, attribuire al dirigente interessato altro incarico coerente con la professionalità acquisita.

In nessun caso l'amministrazione regionale può proporre la risoluzione del rapporto a seguito di valutazione negativa dei risultati e del comportamento manageriale del dirigente o per motivi di salute.

Le proposte di risoluzione individuali da parte dei dirigenti sono anch'esse di norma correlate alla necessità del contenimento della dotazione organica, fatte salve le posizioni funzionari particolari che necessitano di specifiche professionalità.

Le proposte individuali di risoluzione del rapporto devono essere corredate dal parere argomentato del Coordinatore di Area, responsabile delle esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale, per gli effetti prodotti sui punti 2 e 3 degli obiettivi.

Nelle more della nomina dei Coordinatori di Area, il parere deve essere espresso dal Dirigente di Settore.

## LIMITI PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro correlata alla corresponsione dell'indennità supplementare trova applicazione per il raggiungimento del contenimento della dotazione organica della dirigenza fino al 5% della dotazione organica complessiva della Regione Puglia.

### REQUISITI

L'istituto della risoluzione consensuale si applica ai soli dirigenti titolari di rapporto d'impiego a tempo indeterminato.

Nel caso di attivazione da parte dell'Amministrazione di risoluzione consensuale, le relative proposte sono dirette ai dirigenti in possesso dei requisiti per il diritto a pensione previsti dalla normativa in vigore e che alla data di cessazione dal servizio abbiano maturato una anzianità nel ruolo regionale di almeno otto anni, di cui almeno quattro in posizione dirigenziale, e una età inferiore a 64 anni.

I requisiti di cui al precedente capoverso non sono richiesti nei casi di proposta di risoluzione individuale.

## TEMPI DI ATTUAZIONE E LIMITI DI SPESA

La proposta di risoluzione consensuale del rapporto da parte dell'Amministrazione definisce il termine temporale entro il quale devono essere presentate le richieste e la data di cessazione del rapporto, che di norma deve avvenire nell'anno solare di riferimento.

Tuttavia può essere protratto al fine di garantire al dirigente interessato la cessazione dal servizio coerentemente con le date fissate dal sistema previdenziale per le finestre di pensionamento in base ai requisiti personali di anzianità.

La proposta individuale di risoluzione consensuale indica la decorrenza della cessazione del rapporto.

Annualmente, in sede di approvazione del bilancio, vengono individuate le risorse finanziarie cui far fronte per la copertura degli oneri riferiti all'istituto della risoluzione consensuale, in relazione agli obiettivi da raggiungere.

In ogni caso è garantito uno stanziamento annuale di importo non inferiore ad una percentuale del 10% del monte salari riferiti alla dirigenza regionale.

Le risorse non spese a tale titolo nell'anno di competenza non possono essere utilizzate per altri fini e sono iscritte a consuntivo nelle economie di bilancio.

## AMMONTARE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE E PARAMETRI DI RIFERIMENTO

L'indennità supplementare attribuibile in caso di soluzione concordata del rapporto di lavoro è determinata in un ammontare pari a un importo variabile annuo, riferito a n. 4 mensilità, moltiplicando per il numero degli anni derivanti dalla differenza tra 65 anni e l'età anagrafica individuale, espressa in

anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di sei anni.

Vengono tenuti presenti periodi inferiori all'anno, attribuendo ad ogni mese una quota pari a 1/3 della mensilità. Per mese s'intende un periodo non inferiore a 15 giorni.

Alla determinazione dell'indennità supplementare concorrono le seguenti voci della struttura della retribuzione:

1. Stipendio tabellare;
2. Indennità integrativa speciale;
3. Retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
4. Retribuzione di posizione;

dell'ultima retribuzione percepita.

Ai fini della determinazione della indennità di cui sopra non trovano applicazione eventuali rideterminazioni con effetto retroattivo sia dei valori della retribuzione di posizione effettuate dopo la data di cessazione del rapporto, sia per effetto di disposizioni contrattuali.

L'indennità è corrisposta in quote fino ad un massimo di quattro di cui la prima entro il sesto mese da quello di cessazione.

L'indennità supplementare derivante da risoluzione consensuale attivata a seguito di incentivazione all'esodo è assoggettata ai fini fiscali -in analogia a quanto disposto con D.L.vo n.314 del 2.9.97- ad una aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione dell'indennità di fine servizio.

#### PROCEDURE FORMALI

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sia nel caso di proposte conseguenti processi di incentivazione all'esodo che nel caso proposte individuali, è perfezionata con la sottoscrizione di un contratto tra le parti.

Tale contratto non è soggetto a revoca ed esplica immediatamente la sua efficacia ai sensi degli artt. 1334 e 1335 del C...

In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni del CCNL ed in applicazione dell'art.2 comma 2 del D.L.vo n.29/93, i dirigenti dimissionari ai sensi della presente norma non sono tenuti all'osservanza dei termini di preavviso.

E' fatto obbligo agli stessi di fruire entro la data di cessazione del rapporto di impiego di tutte le ferie maturate, riferite all'anno in corso e quelle eventualmente pregresse.

Le eventuali ferie residue maturate alla data di cessazione del rapporto o negli anni precedenti saranno considerate quali ferie non utilizzate per inerzia dei dirigenti dimissionari: in tal caso, non potrà essere effettuata la monetizzazione delle ferie residue.

I dirigenti dimissionari per effetto della risoluzione consensuale non possono in nessun caso essere riammessi in servizio, in analogia a quanto previsto dall'art. 132, comma 4, del DPR 10.1.57 n. 3.

Ai medesimi dirigenti non possono altresì essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'Amministrazione regionale per almeno un periodo di cinque anni dalla data di cessazione del rapporto, secondo il disposto di cui all'art. 25, comma 1, della L. 23/12/94 n.724.